

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL**

CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del Reg.	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI.
--------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 21:18 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **STRAODINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	ROSSI	Sì
2	<i>Sandro</i>	DI ROCCO	Sì
3	<i>Silvano</i>	CICCHINELLI	Sì
4	<i>Antonello</i>	RICCI	No
5	<i>Michael</i>	COLONE	Sì
6	<i>Valentina</i>	RUGGHIA	Sì
7	<i>Armando</i>	TUZI	Sì
8	<i>Simone</i>	MILANESE	Sì
9	<i>Gianpaolo</i>	LANCIA	Sì
10	<i>Dino</i>	DI CURZIO	Sì

ASSEGNATI n. Dieci + Sindaco	PRESENTI: Nove + Sindaco
IN CARICA n. Dieci + Sindaco	ASSENTI: Antonello Ricci

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, **Marcello Blasetti**, Vicesindaco, e **Umberto Niscola**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Francesco DEL PINTO**.
-
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Carlo Rossi, affermando che con i tre punti all'ordine del giorno in data odierna si apportano modifiche al Regolamento TARI, al piano finanziario e alle tariffe. C'è la volontà di rimettere in ordine i dati relativi alle utenze rilevanti ai fini TARI. A tal fine è stata incaricata una ditta esterna che supporta gli uffici dell'Ente in materia di tributi locali. Ha fornito supporto al Comune anche nelle modifiche regolamentari. Prosegue affermando che parallelamente si sta portando avanti un'azione con SEGEN spa per ridurre i costi di gestione del servizio e si dovrebbe arrivare al metodo normalizzato di calcolo della tariffa.

Il Consigliere Sandro Di Rocco afferma che col nuovo metodo di calcolo potrebbe aversi una maggiore differenziazione delle tariffe e una migliore comprensione della tariffa dovuta.

L'Assessore non consigliere Marcello Blasetti interviene rilevando che dalle simulazioni effettuate dalla ditta sono emerse abitazioni che sfuggono alla ricognizione. Prosegue affermando che assoggettando al tributo le abitazioni che non lo sono, potrebbero essere possibili abbattimenti delle tariffe per le famiglie meno abbienti.

Il Sindaco interviene affermando che, ferma restando la necessità di ridurre i costi, allo stato attuale occorre capire in che maniera viene distribuita la pressione tariffaria. Prosegue affermando che mediante sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetria risulta che alcune case non sono accatastate, pertanto sfuggono all'imposizione tariffaria determinando un aggravio di costi a carico dei proprietari delle abitazioni censite con prevedibili sofferenze di bilancio.

Pertanto si è ipotizzata la riduzione potenziale di € 19.000 dei costi da piano economico finanziario poiché occorre evitare che i non residenti non tornino in paese. Contemporaneamente è importante il contrasto alle sacche di elusione fiscale.

L'Assessore non consigliere Marcello Blasetti interviene ribadendo che la TASI continua a non essere applicata dal comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Interviene il consigliere Dino Di Curzio chiedendo lumi in ordine all'attività svolta dalla ditta e alle le riduzioni tariffarie conseguenti alla sistemazione delle banche dati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che

- a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- per la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

PRESO ATTO che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il

requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;

- c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

- per la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);
- che il Comune può stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati ed aree edificabili;

DATO ATTO che questo comune, nell'anno 2016, ha applicato la TARI quale prelievo a copertura dei costi del servizio dei rifiuti;

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

RITENUTO di apportare una modifica agli allegati B e C del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/09/2014, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente, relativamente alla introduzione di un coefficiente per le utenze domestiche degli utenti non residenti o per le utenze di immobili utilizzati solo stagionalmente e quindi riparametrare i coefficienti di produzione dei rifiuti, secondo i seguenti schemi:

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE

N.	Categoria domestica	Coeff.	
		Residenti	Non residenti
1	Nucleo familiare con un componente	0,891	0,869
2	Nucleo familiare con due componenti	0,960	0,940
3	Nucleo familiare con tre componenti	1,008	0,987
4	Nucleo familiare con quattro componenti	1,056	1,034
5	Nucleo familiare con cinque o più componenti	1,104	1,081

ALLEGATO C – COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria non domestica	Coeff.
----	-------------------------	--------

N.	Categoria non domestica	Coeff.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,960
2	Campeggi, distributori carburanti, aree ricreative e parchi gioco	0,960
3	Albergo con ristorante	0,960
4	Albergo senza ristorante	1,152
5	Case di cura e riposo	1,152
6	Uffici, agenzie e studi professionali	1,104
7	Negozi di abbigliamento, calzature	0,960
8	Ferramenta ed altri beni durevoli	0,960
9	Edicole, librerie, cartolerie e tabaccai	1,008
10	Farmacia	1,104
11	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri ed estetisti)	0,960
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, fabbro, idraulico ed elettricisti)	0,960
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,960
14	Attività industriali con capannoni di produzione e stoccaggio	0,960
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,960
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub e birrerie	0,960
17	Bar, caffè, pasticcerie	1,104
18	Supermercati, generi alimentari, macellerie	0,960
19	Plurilicenze alimentari o miste	0,768
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,008
21	Discoteche e night club	1,056

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

RICHIAMATO l'art. I, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato comma prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la legge n. 232 del 11/12/2016 "Legge di Bilancio 2017" comma 454 che ha previsto il differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, al 28/02/2017;

VISTO il “Decreto Milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli dei responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

1. di approvare la modifica agli allegati B e C del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/09/2014, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente, relativamente alla introduzione di un coefficiente per le utenze domestiche degli utenti non residenti o per le utenze di immobili utilizzati solo stagionalmente e quindi riparametrare i coefficienti di produzione dei rifiuti, secondo i seguenti schemi:

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE

N.	Categoria domestica	Coeff.	
		Residenti	Non residenti
1	Nucleo familiare con un componente	0,891	0,869
2	Nucleo familiare con due componenti	0,960	0,940
3	Nucleo familiare con tre componenti	1,008	0,987
4	Nucleo familiare con quattro componenti	1,056	1,034
5	Nucleo familiare con cinque o più componenti	1,104	1,081

ALLEGATO C – COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria non domestica	Coeff.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,960
2	Campeggi, distributori carburanti, aree ricreative e parchi gioco	0,960
3	Albergo con ristorante	0,960
4	Albergo senza ristorante	1,152
5	Case di cura e riposo	1,152
6	Uffici, agenzie e studi professionali	1,104
7	Negozi di abbigliamento, calzature	0,960
8	Ferramenta ed altri beni durevoli	0,960
9	Edicole, librerie, cartolerie e tabaccai	1,008
10	Farmacia	1,104
11	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri ed estetisti)	0,960
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, fabbro, idraulico ed elettricisti)	0,960

N.	Categoria non domestica	Coeff.
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,960
14	Attività industriali con capannoni di produzione e stoccaggio	0,960
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,960
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub e birrerie	0,960
17	Bar, caffè, pasticcerie	1,104
18	Supermercati, generi alimentari, macellerie	0,960
19	Plurilicenze alimentari o miste	0,768
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,008
21	Discoteche e night club	1,056

2. di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
4. di pubblicare il regolamento aggiornato:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del regolamento e delle sue modifiche ed integrazioni, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

=====

Pareri:

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE del servizio: F.to Istr. Dir. Antonio VILLA

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE del servizio: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

La seduta viene sciolta alle ore 21:56.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

F.to Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Prot. n.

Data 26.06.2017

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/>, a partire dal **26.06.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**11.07.2017** ...

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 26.06.2017
